

Società di capitali, salvo il cpò se si cambia tipo

DI GIULIANO MANDOLESI

Niente esclusione o cessazione dal concordato preventivo biennale per le imprese che si trasformano passando da un tipo di società di capitali all'altro.

Stessa cosa vale anche per i soggetti che cambiano forma imprenditoriale passando da un tipo di società di persone ad una diversa.

Inoltre la causa di esclusione o cessazione dal patto col fisco in caso di modifica della compagine sociale opera solo per i soggetti di cui all'articolo 5 del tuir ovvero società di persone e associazioni professionali.

Queste sono due nuove risposte fornite dall'agenzia delle entrate con le faq 1 e 2 pubblicate in materia di concordato preventivo biennale (disposizione disciplinata dal dlgs 13/2024) nelle specifico in relazione alle condizione di accesso ed alle cause di esclusione del meccanismo fiscale.

Concordato e trasformazioni: via libera limitato.

Nella faq 1 viene chiesto all'agenzia delle entrate se la trasformazione che comporti il passaggio da un tipo di società di capitali ad un altro oppure da società di persone ad un altro determini o meno una causa di esclusione o cessazione dal concordato preventivo biennale.

L'amministrazione finanziaria risponde specificando che le trasformazioni indicate nel quesito non rilevano ai fini dell'esclusione o della cessazione degli effetti del patto col fisco.

Data la risposta per nulla argomentata non si comprende se invece altri tipi di trasformazioni come le omogenee progressive o regressive facciano "attivare" o meno le cause di cause che impediscono l'accesso o l'utilizzo del patto.

In questi casi però non mutando l'attività svolta non risulterebbe comprensibile l'esclusione dalla possibilità di utilizzo o accesso al concordato preventivo biennale del soggetto "trasformato".

La modifiche della compagine solo per i soggetti art. 5 tuir.

L'agenzia delle entrate con la faq n.2, ribadendo quanto già indicato nella precedente faq n.3 del 17 ottobre scorso, specifica che a lettera b-quater) dell'articolo 11 del decreto Cpb prevede quale causa di esclusione l'ipotesi in cui "nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (...) la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale va interpretata letteralmente e non riguarda che le società di capitali che optano per la trasparenza ma solo ed esclusivamente i citati soggetti.

— © Riproduzione riservata — ■

